

**MEMORANDUM DI INTESA TRA**  
**L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**L'UFFICIO ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana (di seguito "ANAC"), e l'Ufficio Anticorruzione della Repubblica Argentina (di seguito "OA") e di seguito denominati congiuntamente le "Parti", e singolarmente "la Parte"

riconoscendo che la corruzione erode le strutture economiche e sociali e mina il benessere dei popoli e delle nazioni in tutto il mondo;

tenuto conto che la prevenzione e la lotta contro la corruzione transnazionale possono essere rafforzate dalla collaborazione tra le Parti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti rispettivamente applicabili;

riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale e la necessità di implementare accordi anticorruzione internazionali, ed in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre del 2003 ed entrata in vigore il 14 dicembre 2005 (di seguito UNCAC);

convinte della necessità di rafforzare le relazioni di amicizia e di comprensione reciproca che esistono tra le rispettive istituzioni, e riconoscendo i vantaggi di stabilire aree di cooperazione tecnica tra le stesse, con il proposito di promuovere e sviluppare politiche pubbliche per il rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della lotta contro la corruzione;

hanno raggiunto il seguente Memorandum di intesa (di seguito "Memorandum").

**ARTICOLO I Obiettivo**

Il presente Memorandum ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione e di promozione della cultura della integrità pubblica rispettando i principi e gli obiettivi della UNCAC.

## **ARTICOLO II Legislazione**

1. Il presente Memorandum sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e argentina, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
2. Il presente Memorandum non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale.

## **ARTICOLO III Forme di Cooperazione**

1. Le Parti svilupperanno la cooperazione attraverso:
  - a) consultazioni reciproche, scambio di informazioni e migliori pratiche relative all'implementazione di politiche anticorruzione;
  - b) organizzazione di seminari congiunti, tavole rotonde, conferenze, corsi di formazione, visite di studio e altre attività educative volte ad aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse in merito all'importanza della prevenzione della corruzione e della diffusione della cultura dell'integrità pubblica;
  - c) organizzazione di meeting di alto livello per discutere strategie e aree di cooperazione bilaterale;
  - d) ogni altra forma di cooperazione nell'ambito degli obiettivi generali del presente memorandum.
2. Le Parti non scambieranno informazioni relative a indagini e procedimenti che riguardano casi di corruzione. L'eventuale scambio di informazione su casi di corruzione specifici sarà effettuato attraverso i meccanismi di cooperazione giuridica internazionale stabiliti dai trattati in vigore tra i due Paesi.

## **ARTICOLO IV Meccanismo di Attuazione e Coordinamento**

Le Parti indicheranno i seguenti punti di contatto per facilitare la comunicazione ed il coordinamento delle forme di cooperazione, i quali stabiliranno i contenuti tecnici specifici delle attività che verranno eseguite nel quadro del presente Memorandum.

Per l'ANAC il punto di contatto è l'Ufficio Relazioni Internazionali.

Per l'OA il punto di contatto è la Direzione per le relazioni Istituzionali.

Le Parti si comunicheranno tempestivamente ogni eventuale cambio dei punti di contatto.

## **ARTICOLO V Diritti di Proprietà Intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale e i diritti d'autore dei documenti e materiali scambiati rimarranno nella proprietà della Parte che li ha prodotti. Eventuali autorizzazioni per l'uso di tali materiali potranno essere concesse all'altra Parte caso per caso.

## **ARTICOLO VI Riservatezza, protezione dei dati personali e logo**

1. Ogni Parte garantirà la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra Parte in conformità a quanto stabilito dalla propria normativa interna.
2. Le Parti prenderanno ogni misura ragionevole e necessaria per prevenire la diffusione delle informazioni confidenziali ricevute.
3. Ogni informazione fornita da una Parte all'altra sarà sempre considerata come strettamente confidenziale e non potrà essere rivelata al di fuori delle rispettive organizzazioni.
4. Eccezioni su singole fattispecie potranno essere concordate dalle Parti.
5. Le Parti tratteranno i dati personali scambiati in applicazione del presente Memorandum in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, tenuto conto del vigente reciproco riconoscimento di adeguatezza tra Argentina e gli Stati membri dell'Unione Europea con riferimento alla protezione dei dati in questione. Qualora il predetto reciproco riconoscimento dovesse essere revocato, modificato o sospeso, le Parti s'impegnano ad integrare il presente Memorandum con clausole giuridicamente vincolanti in materia di protezione dei dati personali per i casi in cui, in base alle rispettive legislazioni nazionali, il trasferimento di tali dati dovesse richiedere adeguate garanzie.
6. Le Parti pubblicheranno le iniziative comuni. In particolare, i loghi delle Parti saranno usati nell'ambito di iniziative comuni regolate da questo Memorandum. Ogni altro uso del logo dell'altra Parte richiederà l'assenso preventivo della Parte interessata.

## **ARTICOLO VII Spese**

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Memorandum saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina.

## **ARTICOLO VIII Divergenze**

Ogni divergenza nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente Memorandum sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

## ARTICOLO IX Efficacia e modifiche

1. Il presente Memorandum acquista efficacia alla data della firma, rimarrà valido per tre (3) anni e potrà essere rinnovato per iscritto di comun intesa per un ulteriore periodo di tre (3) anni.
2. Ciascuna Parte potrà porre fine al presente Memorandum notificando all'altra Parte la propria volontà in tal senso. In tal caso il Memorandum cesserà di avere efficacia decorsi tre mesi da detta notifica.
3. La cessazione di efficacia del presente Memorandum avverrà senza pregiudizio per l'ordinata conclusione di ogni attività comune ancora in corso nonché di ogni altro diritto o obbligazione delle Parti sorto nell'ambito dello stesso.

Firmato a Roma il 29 novembre 2021, in due originali, entrambi nelle lingue Italiana e spagnola e, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione della  
Repubblica Italiana

Avv. Giuseppe Busia  
Presidente ANAC

Per l'Ufficio Anticorruzione della Repubblica  
Argentina

Dr. Félix Crous  
Titolare della OA